

Accordo quadro europeo sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore dell'acconciatura

Preambolo

- (1) La salute e la sicurezza sul lavoro sono una questione che dovrebbe essere importante per tutti nel settore dell'acconciatura.
- (2) Le parti sociali Coiffure EU e UNI Europa Hair & Beauty intendono contribuire alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore dell'acconciatura e hanno quindi concluso il presente accordo.
- (3) In conformità all'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le parti contraenti del presente accordo invitano congiuntamente la Commissione europea a sottoporre il presente accordo quadro al Consiglio per decisione, affinché diventi vincolante negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di migliorare in particolare l'ambiente di lavoro in modo da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- (4) Le parti sono però del parere che tutti i lavoratori autonomi del settore siano esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a quelli cui sono esposti i lavoratori dipendenti: l'obiettivo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente accordo non devono dipendere dalla situazione professionale, ma proteggere tutte le persone attive nel settore dell'acconciatura. Per tale motivo le parti invitano gli Stati membri a completare l'attuazione della decisione del Consiglio che attua il presente accordo mediante misure adeguate, che garantiscano la copertura dell'intero settore dell'acconciatura e in particolare che tutti i lavoratori autonomi di tale settore beneficino dello stesso livello di tutela previsto dal presente accordo.
- (5) Le parti costituiranno un gruppo di lavoro nel settore a livello europeo. Tale gruppo sarà composto da cinque rappresentanti di ogni parte e si riunirà una volta l'anno. Il gruppo riferirà annualmente al comitato del dialogo sociale europeo sui progressi compiuti a livello nazionale per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo. Il gruppo effettuerà una rivalutazione periodica dei rischi in considerazione del livello attuale delle conoscenze, compresi gli sviluppi e i risultati scientifici degli organismi pertinenti.
- (6) Le parti si impegnano a portare a conoscenza del pubblico il presente accordo negli Stati membri.

Considerazioni generali

- (1) Considerato che il settore dell'acconciatura conta oltre un milione di lavoratori che forniscono servizi in 400 000 saloni a 350 milioni di clienti potenziali;

- (2) considerato che il settore dell'acconciatura costituisce un'importante attività economica ad alta intensità di manodopera per la prestazione di servizi alle persone;
- (3) considerato che lo sviluppo di tale settore richiede il rispetto di norme qualitative di livello elevatissimo, sia per i clienti che per i lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità a livello sociale ed ecologico;
- (4) considerato che la qualità delle relazioni sociali si basa sulla fiducia reciproca, sullo spirito di collaborazione e su un dialogo sociale costante tra datori di lavoro e lavoratori e costituisce un fattore produttivo;
- (5) considerato che i rischi professionali sono praticamente gli stessi in tutti gli Stati membri in cui viene esercitata quest'attività;
- (6) considerato che le parti del presente accordo agiscono nella ferma convinzione che l'accordo contribuirà a tutelare i posti di lavoro e garantire il futuro economico del settore dell'acconciatura e delle imprese nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e di una crescita qualitativa;
- (7) considerato che le parti si impegnano fermamente per ottenere l'applicazione del presente accordo in tutte le imprese del settore dell'acconciatura;
- (8) considerato che, per raggiungere l'obiettivo di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve essere garantito un ambiente lavorativo sano e sicuro nel settore dell'acconciatura;
- (9) considerato che è pertanto necessario che i lavoratori autonomi e i datori di lavoro impegnati personalmente in attività lavorative in un salone in cui operano anche lavoratori rispettino le disposizioni del presente accordo come specificato di seguito;
- (10) visto l'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- (11) vista la direttiva quadro 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro¹;
- (12) viste le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, segnatamente le direttive 89/654/CEE², 89/656/CEE³, 92/85/CEE⁴, 98/24/CE⁵, 2004/37/CE⁶ e 2009/104/CE⁷;

¹ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

² GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

³ GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

⁴ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

⁵ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁶ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

⁷ GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5.

Parte 1

Disposizioni generali

Clausola 1 - Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono:

- (1) un approccio integrato per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare negli ambiti seguenti:
 - uso di sostanze, prodotti e strumenti; protezione della cute e delle vie respiratorie;
 - prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche;
 - ambiente di lavoro e organizzazione del lavoro;
 - protezione della maternità;
 - salute e benessere mentali.
- (2) Il lavoro in un ambiente sano, condizione preliminare per la fornitura di servizi efficienti.
- (3) L'adozione di norme volte a prevenire, eliminare o ridurre i rischi professionali per la salute nel settore.
- (4) Il mantenimento di lavoratori qualificati nel settore.
- (5) La garanzia e la promozione di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza per tutti i lavoratori dell'Unione europea.
- (6) Il rafforzamento del ruolo e dell'importanza del dialogo sociale settoriale a livello nazionale ed europeo.

Clausola 2 – Campo di applicazione

- (1) Il presente accordo riguarda gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro nel settore dell'acconciatura.
- (2) Per tutelare la sicurezza e la salute nel salone, in cui i lavoratori autonomi o i datori di lavoro sono personalmente impegnati in attività lavorativa e che costituisce il luogo di lavoro di lavoratori, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro devono rispettare, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni del presente accordo che si applicano ai lavoratori:
 - Parte 1, clausola 5, punto 3, clausola 6, punto 3 e clausola 7, punto 5.
 - Parte 2, clausola 1, clausola 2, punto 1 e clausola 2, punto 2.
- (3) Per tutelare la sicurezza e la salute nel salone, in cui i lavoratori autonomi sono impegnati in attività lavorativa e che costituisce il luogo di lavoro di lavoratori, i

lavoratori autonomi devono rispettare, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni del presente accordo che si applicano ai datori di lavoro:

- Parte 1, clausola 5, punti da 4 a 6, clausola 6, punti da 5 a 9, clausola 7, punto 1 e clausola 7, punto 7.
- Parte 2, clausola 2, punti da 4 a 6.

Clausola 3 - Definizioni

- (1) Per "datore di lavoro" si intende la persona che ha concluso un contratto di lavoro con un lavoratore ed è responsabile dell'impresa.
- (2) Per "lavoratore" si intende la persona assunta da un datore di lavoro nel settore dell'acconciatura, anche come apprendista e tirocinante.
- (3) Per "lavoratore autonomo" si intende la persona, diversa dal datore di lavoro e dal lavoratore, che svolge la propria attività professionale nel settore dell'acconciatura.
- (4) Per "parti" si intendono i firmatari dell'accordo, cioè le federazioni europee che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori.
- (5) Per "prassi nazionali" si intendono le linee guida o le norme stabilite dalle autorità competenti o dal settore dell'acconciatura, che non costituiscono leggi o regolamenti.

Clausola 4 - Principi

- (1) Le parti si impegnano a collaborare per ridurre, anche tramite la diffusione del presente accordo, i rischi per la salute e la sicurezza nel settore dell'acconciatura a livello locale, nazionale ed europeo.
- (2) Le parti riconoscono la necessità di applicare in primo luogo una strategia comune di prevenzione in tutti gli Stati membri, tenendo conto dei dati scientifici più recenti.
- (3) Le parti prendono atto dei principi generali della valutazione e della prevenzione dei rischi stabiliti nella direttiva quadro 89/391/CEE e nelle pertinenti direttive particolari. Esse prendono atto delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, modificata, compresi gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori di cui alla suddetta direttiva⁸.

⁸ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. La direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici sarà sostituita dal regolamento (CE) n. 1223/2009, che si applicherà a decorrere dall'11 luglio 2013 (GU L 342 del 22.12.2009, pag.59).

Clausola 5 – Uso di sostanze, prodotti e strumenti; protezione della cute e delle vie respiratorie

- (1) In conformità all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 9 della direttiva quadro 89/391/CEE, il datore di lavoro effettua una valutazione dei rischi e adotta provvedimenti in base ai risultati di tale valutazione, in modo che i rischi possano essere evitati o ridotti al minimo. Si applicano i principi generali di prevenzione secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi e nell'adottare i relativi provvedimenti di prevenzione e protezione, il datore di lavoro tiene conto degli eventuali specifici rischi derivanti dalla presenza, nello stesso luogo di lavoro, di acconciatori che operano sotto regimi contrattuali diversi. Tali rischi includono quelli connessi all'uso condiviso delle stesse sostanze, degli stessi prodotti e degli stessi strumenti nonché i rischi derivanti dall'organizzazione del lavoro nel salone. I lavoratori autonomi impegnati in attività lavorativa in un salone, che costituisce il posto di lavoro di lavoratori, rispettano le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai suddetti rischi.

- (2) Le parti convengono di adottare le misure specifiche di protezione indicate nella parte 2 del presente accordo.
- (3) Per evitare il contatto prolungato e ripetuto con l'acqua e con prodotti irritanti che possono provocare irritazioni cutanee e reazioni allergiche, il datore di lavoro adotta misure di protezione individuali e provvede a un'alternanza equilibrata fra attività a contatto con l'umidità e attività in condizioni secche. I lavoratori si attengono a queste misure di sicurezza, in conformità agli obblighi dei lavoratori stabiliti dall'articolo 13 della direttiva quadro 89/391/CEE.
- (4) Il datore di lavoro utilizza solo sostanze, prodotti e strumenti autorizzati sul mercato europeo e ritenuti non nocivi per l'uso professionale secondo il livello attuale delle conoscenze.
- (5) Inoltre il datore di lavoro si adopera per utilizzare sostanze, prodotti e strumenti più sicuri per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Qualora l'utilizzo di prodotti sostitutivi meno pericolosi non sia possibile, il datore di lavoro ricorre a sostanze, prodotti e strumenti il cui impiego comporta una minore esposizione (applicatori a due fasi, paste, granulati, ecc.).
- (6) In particolare, il principio della sostituzione, illustrato al punto 5, deve essere applicato alle sostanze, ai prodotti e agli strumenti seguenti:
- prodotti usati per la permanente contenenti esteri dell'acido tioglicolico (le cosiddette permanenti acide)
 - prodotti cosmetici per i capelli (p.es. prodotti ossigenanti, tinte) che rilasciano polveri
 - guanti in lattice di gomma naturale ricoperti di talco
 - strumenti (p.es. tosatrici e forbici) che dopo un contatto prolungato con la pelle possono lasciarvi tracce di nichel.

Clausola 6 – Prevenzione delle patologie muscoloscheletriche

- (1) Le parti riconoscono che le patologie muscoloscheletriche interessano principalmente muscoli, tendini e nervi del polso, delle dita, delle spalle, dei gomiti e della schiena. Queste affezioni provocano dolori e limitano la mobilità, causando impedimenti nella vita professionale e privata.
- (2) Le parti riconoscono che le patologie muscoloscheletriche sono dovute a diverse cause, ad esempio movimenti ripetitivi, stress mentale, fasi di riposo insufficienti, strumenti di lavoro inadeguati o uso scorretto dell'attrezzatura, tensione sul lavoro, ecc.
- (3) Il datore di lavoro organizza il lavoro alternando per quanto possibile le mansioni, in modo da evitare la continua ripetizione degli stessi movimenti o il protrarsi di attività gravose per periodi prolungati e fornisce ai lavoratori adeguate istruzioni a tal fine. I lavoratori si attengono a queste misure di sicurezza, in conformità agli obblighi dei lavoratori stabiliti dall'articolo 13 della direttiva quadro 89/391/CEE.
- (4) Il datore di lavoro rispetta le norme concernenti gli orari di lavoro stabilite dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, dai contratti di lavoro collettivi o individuali, al fine di evitare rischi per la salute e la sicurezza.
- (5) Nell'acquisto di nuove attrezzature e strumenti, il datore di lavoro tiene conto delle buone pratiche più recenti in materia di ergonomia.
- (6) A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, in occasione di nuovi acquisti di attrezzature o di rinnovi dell'arredamento, il datore di lavoro sceglie poltrone girevoli e regolabili in altezza secondo i più recenti criteri ergonomici, nonché sgabelli (sostegni) di altezza regolabile con ruote, che permettano di assumere una posizione di lavoro appropriata per braccia, spalle e schiena.
- (7) A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, in occasione dell'acquisto o del rinnovo di una postazione di lavaggio, il datore di lavoro effettua, per quanto riguarda il design, la funzione e la disposizione della postazione, una scelta basata sulla metodologia di lavoro e su criteri ergonomici, che consenta di assumere una posizione di lavoro possibilmente ergonomica, tenendo conto della comodità dei clienti.
- (8) In particolare gli asciugacapelli e le forbici devono rispondere a criteri ergonomici. Gli asciugacapelli devono inoltre essere possibilmente leggeri, silenziosi e produrre poche vibrazioni, senza che ciò influisca sulla loro efficacia tecnica.
- (9) Il datore di lavoro deve garantire che l'organizzazione del salone sia tale che gli strumenti e i prodotti da usare (eccetto i prodotti da miscelare prima dell'uso) siano raggiungibili dalla stazione di lavoro. Per questo motivo sono preferibili i carrelli, che devono essere provvisti generalmente di prodotti per la cura della pelle, in particolare di guanti di protezione.

- (10) Le parti raccomandano che i lavoratori consultino un medico di loro scelta o uno specialista di medicina del lavoro se notano la comparsa di sintomi iniziali di patologie muscoloscheletriche, ad esempio dolori ricorrenti, insensibilità o formicolio. Ciò non esonera i datori di lavoro dagli obblighi nazionali esistenti in materia di prevenzione.

Clausola 7 – Ambiente di lavoro e organizzazione del lavoro

Il datore di lavoro applica le disposizioni delle direttive 89/654/CEE e 98/24/CEE. Inoltre:

- (1) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori uno spazio di lavoro sufficientemente ampio, che consenta di lavorare senza ostacolarsi reciprocamente anche in caso di grande afflusso di clienti.
- (2) Il datore di lavoro garantisce che gli impianti dell'elettricità, del gas e dell'acqua siano conformi alle pertinenti norme internazionali, europee e nazionali e che gli spazi di lavoro siano illuminati in modo omogeneo, evitando zone con luci abbaglianti. L'illuminazione delle postazioni di lavoro corrisponde alla norme nazionali, ma le parti raccomandano un minimo di 400 lux.
- (3) In occasione di nuovi acquisti di attrezzature o di rinnovi dell'arredamento, il datore di lavoro sceglie una pavimentazione possibilmente antiscivolo, installata in modo tale da permettere di muoversi con sicurezza.
- (4) Il datore di lavoro si assicura che i saloni di acconciatura siano aerati in modo adeguato. Un apporto di aria fresca di 100 m³/ora per persona che lavora nella stazione di lavoro è sufficiente. L'aerazione può essere ottenuta tramite ventilatori, correnti naturali o impianti di aria condizionata.
- (5) La miscelazione o il travaso di sostanze chimiche che possono generare gas, fumi o particolati pericolosi devono essere effettuati in apposite postazioni di lavoro, provviste di un sistema di aerazione complementare, fornito e mantenuto dal datore di lavoro. È possibile fare a meno di queste postazioni di lavoro unicamente se le operazioni di miscelatura e travaso non comportano l'esalazione di gas, vapori o particolato pericolosi (p.es. sistemi chiusi).
- (6) Il datore di lavoro predispone uno spazio apposito per l'igiene e la cura delle mani dei lavoratori, mettendo a disposizione mezzi e prodotti adeguati a tale scopo.
- (7) Il datore di lavoro garantisce che i prodotti cosmetici siano conservati in condizioni appropriate (temperatura fresca o ambiente), le bottiglie vanno conservate chiuse nella confezione originaria, i prodotti infiammabili devono essere tenuti lontani da fonti di accensione e fuori dalla portata dei bambini. I contenitori vuoti o parzialmente usati vanno smaltiti nel rispetto della sicurezza e della tutela ambientale.

- (8) I datori di lavoro e i lavoratori devono rispettare la legislazione dell'Unione europea e nazionale e, se del caso, gli accordi collettivi per quanto riguarda gli orari lavorativi, le pause e le ferie.

Clausola 8 – Protezione della maternità

- (1) L'attività lavorativa delle donne in stato di gravidanza si svolge nell'osservanza delle norme dell'Unione europea, in particolare della direttiva 92/85/CEE, delle norme e delle direttive nazionali o dei contratti collettivi. Il datore di lavoro tiene conto, nella preparazione e nell'organizzazione del lavoro, delle esigenze particolari delle dipendenti durante il periodo di gestazione e allattamento.
- (2) Nel rispetto delle leggi specifiche nazionali, il datore di lavoro e la lavoratrice giudicano se le condizioni di lavoro nell'esecuzione di determinate mansioni siano pregiudizievoli per una donna incinta. In caso di dubbio sulla possibile interdizione di determinate mansioni occorre consultare un medico.
- (3) Il medico decide quali attività possano rappresentare un rischio. Il datore di lavoro rispetta la decisione del medico. In caso di dubbi giustificati, il datore di lavoro può invitare la donna incinta a consultare un altro medico.
- (4) Se il medico esonera la donna incinta dallo svolgimento di determinate mansioni, il datore di lavoro adotta i relativi provvedimenti nell'organizzazione del lavoro ed affida queste mansioni ad altri lavoratori.

Clausola 9 – Salute e benessere mentali

- (1) Le parti riconoscono che un dialogo sociale efficace sul luogo di lavoro contribuisce in ampia misura all'instaurare un ambiente di lavoro favorevole alla salute e al benessere mentali. Riconoscono che un dialogo attivo sulle condizioni in cui si svolge l'attività professionale accresce la fiducia reciproca, la creatività e migliora le prestazioni dell'impresa e dei suoi dipendenti.
- (2) Per contribuire ad un ambiente sano ed equilibrato dal punto di vista mentale, il datore di lavoro garantisce un'attenta organizzazione del lavoro, una programmazione adeguata degli orari e un'organizzazione volta ad ottimizzare la gestione delle risorse e a prevenire disagi emotivi.
- (3) Le parti ribadiscono il loro impegno ad attuare pienamente l'accordo quadro europeo relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali l'8 ottobre 2004 in conformità alle procedure e alle prassi specifiche per i datori di lavoro, i lavoratori e gli Stati membri.
- (4) Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress mentale e promuovere il benessere, il datore di lavoro adotta provvedimenti al più presto, in particolare le misure raccomandate nell'articolo 6 dell'accordo quadro europeo relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali. Tali provvedimenti includono in

particolare misure di gestione e di comunicazione, come il chiarimento degli obiettivi dell'impresa e dei ruoli di ciascun lavoratore, un adeguato sostegno agli individui e ai gruppi, la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri decisionali.

Parte 2

Misure di protezione specifiche durante il lavoro

A complemento dalla direttiva quadro 89/391/CEE, in particolare dell'obbligo di adottare misure di protezione collettive (articolo 6, paragrafo 2, lettera h)) e delle direttive particolari 89/654/CEE, 2009/104/CE, 89/656/CEE e 98/24/CE, sono adottate le seguenti misure di protezione specifiche.

Clausola 1 – Misure di protezione individuali

- (1) I lavoratori indossano indumenti adeguati all'attività svolta o indumenti professionali e in particolare calzature con soles antiscivolo.
- (2) Durante il lavoro i lavoratori non portano braccialetti o anelli, sotto i quali possono sorgere facilmente affezioni patologiche della cute per effetto dell'umidità o delle sostanze chimiche.
- (3) Le soluzioni acquose contenenti sostanze o preparati irritanti non vanno lasciate asciugare sulla pelle, ma devono essere rimosse con il lavaggio.
- (4) Per evitare il contatto involontario con sostanze chimiche impiegate nel settore dell'acconciatura, i lavoratori non devono asciugarsi le mani con gli asciugamani riservati ai clienti.
- (5) I lavoratori indossano guanti di protezione adeguati, messi a disposizione dal datore di lavoro, durante:
 - la tintura, la colorazione e l'ossigenazione, compresi il controllo dei risultati, l'emulsione e il risciacquo;
 - la permanente, compresi l'applicazione dei bigodini e il fissaggio;
 - la preparazione, la miscelatura e il travaso di sostanze chimiche;
 - il lavaggio dei capelli;
 - il lavaggio o la disinfezione delle attrezzature, degli strumenti di lavoro e dei locali.Durante l'utilizzo delle sostanze chimiche, compreso il risciacquo delle tinture, vanno indossati guanti monouso.
- (6) Per garantire un livello elevato di protezione della pelle e di igiene delle mani, i lavoratori applicano sulle mani preparati protettivi per la pelle prima di iniziare il lavoro, prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. Dopo ciascuna attività le mani vanno lavate, se necessario, con un detergente a pH neutro e asciugate bene, applicandovi poi una crema.

Clausola 2 – Misure di protezione collettive

- (1) Per motivi igienici, i lavoratori non possono mangiare o fumare nei locali di lavoro.

- (2) I lavoratori devono utilizzare applicatori di miscele, dosatori e contenitori adeguati per diluire i concentrati.
- (3) Il datore di lavoro deve equipaggiare lo spazio riservato ai lavoratori per il lavaggio e la cura delle mani con prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle e asciugamani monouso.
- (4) Il datore di lavoro deve fornire guanti protettivi sufficientemente resistenti alle sostanze chimiche utilizzate nel settore dell'acconciatura e abbastanza solidi da resistere all'usura del lavoro normale. Non devono essere sensibilizzanti e devono essere di misura e forma corrispondenti alle mani degli utilizzatori. I guanti per i lavaggi devono avere un risvolto che copra abbondantemente i polsi, affinché i liquidi non possano entrare all'interno.
- (5) Il datore di lavoro deve garantire che gli strumenti (pettini, forbici, pinze, rasoi e tosatrici) siano puliti e disinfettati sistematicamente.
- (6) Il datore di lavoro deve garantire che i locali, compresi i bagni, siano mantenuti puliti e che i pavimenti siano trattati a scadenza regolare al fine di evitare scivolamenti e cadute.

Parte 3 **Attuazione**

Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e le prassi attuali e future, nazionali e dell'Unione europea che sono più favorevoli alla protezione dei lavoratori del settore dell'acconciatura.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012.

Per Coiffure EU

Per UNI Europa Hair & Beauty

Horst Hofmann
Presidente

Poul Monggaard
Presidente